



**Federazione Interregionale degli Ordini degli Ingegneri del Piemonte e della Valle d'Aosta**

Prot. PU-013/2020

Aosta, 15.05.2020

Trasmissione via email

Spett.                    REGIONE PIEMONTE

Ala c.a.                Presidente della Regione Piemonte  
Dott. Alberto CIRIO

e                        Assessore Bilancio e Attività produttive  
Dott. Andrea TRONZANO

**OGGETTO: Richiesta modifica DGR11-1330 e creazione Tavolo Edilizia Covid-19**

Gentile Presidente, Gentile Assessore

ci scusiamo preventivamente per questa moltitudine di lettere e comunicazioni che vi abbiamo inviato nelle ultime settimane, ma il susseguirsi degli eventi e dei disposti normativi conseguenti ci portano a dovervi disturbare ulteriormente per le numerose criticità nell'ambito delle applicazioni derivanti dalla ripresa delle attività produttive ed in particolare dalla ripresa dei cantieri.

Il recepimento all'interno del D.P.C.M. 26 aprile 2020 del "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri edili" introduce infatti nuovi importanti obblighi a carico dei coordinatori per la sicurezza, in particolare del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, non previsti dal D.Lgs. 81/08.

Questi nuovi obblighi possono essere così sintetizzati:

- il coordinatore per l'esecuzione dei lavori deve vigilare per conto del committente affinché nel cantiere siano adottate le misure anti-contagio,
- il coordinatore deve essere consultato da ciascun datore di lavoro preventivamente all'adozione del protocollo,
- il coordinatore per l'esecuzione dei lavori deve provvedere a fornire le indicazioni, al pari dell'autorità sanitaria, a cui devono corrispondere le mascherine in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus,

- il coordinatore per l'esecuzione dei lavori deve fornire le indicazioni per l'isolamento di una persona che in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse,
- il coordinatore per l'esecuzione dei lavori deve collaborare con i medici competenti di tutte le imprese nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19,
- il coordinatore per l'esecuzione dei lavori deve attestare la ricorrenza di una delle ipotesi ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all' applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.

Anche la D.G.R. 8 maggio 2020, n. 11-1330 "*Riavvio dei cantieri nell'ambito degli appalti pubblici di lavori. Approvazione linee di indirizzo per l'attuazione delle misure di sicurezza anti-Covid-19*" prevede nuovi compiti in capo al Coordinatore per l'Esecuzione dei lavori:

- il coordinatore per l'esecuzione dei lavori collabora con la stazione appaltante per il riconoscimento dei costi connessi alle misure di sicurezza riconducibili alla quota di onere aziendale della sicurezza,
- il coordinatore per l'esecuzione dei lavori collabora con la stazione appaltante per la scelta del dell'incremento percentuale da riconoscere alle imprese a causa della ridotta produttività.

A questi nuovi compiti, che non sono previsti dall'art. 92, del D.Lgs. 81/08, ed in alcuni casi sono in contrasto con il panorama giuridico consolidato nel mondo della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, si aggiungono i maggiori costi diretti (ad esempio acquisti di dispositivi di protezione individuale) ed indiretti (riduzione della produttività, conseguente ai rallentamenti dovuti alla predisposizione ed attuazione delle misure di sicurezza che anche i coordinatori devono rispettare), oltre che maggiori responsabilità (anche penali) a carico del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori.

Anche le bozze del Consorzio Itaca, così come la citata DGR, presentano un giusto riconoscimento economico alle imprese ma solo ulteriori compiti per il Coordinatore per la Sicurezza; tra l'altro sarebbe opportuno valutare con maggiore attenzione l'opportunità e le possibili criticità nell'applicare quali costi generale i DPI e le procedure previste nei protocolli COVID invece di indicarli quali costi per la sicurezza per tre ordini di motivi:

- 1) i costi generali sono soggetti a ribasso d'asta e pertanto la sicurezza verso un rischio così specifico verrebbe forfettizzata e depotenziata per vincere l'offerta (per lo più come sapete, aggiudicate al massimo ribasso);
- 2) si creerebbe il cortocircuito tra impresa e CSE che per quanto indicato precedentemente è responsabile non solo dell'applicazione dei Protocolli Aziendali ma anche delle scelte applicative dei medesimi in cantiere, ma senza possibilità di spesa specifica per le proprie valutazioni nelle lavorazioni prive di interferenza;
- 3) il costo generale portato al 17% difficilmente, ad emergenza cessata completamente, potrà tornare al 13%.

In base a quanto precedentemente evidenziato si ritiene necessario e doveroso, seguendo quanto deliberato per le imprese, che anche al coordinatore per l'esecuzione dei lavori venga attribuito un equo riconoscimento economico per i costi e gli oneri aggiuntivi dovuti ai nuovi compiti che gli sono stati attribuiti.

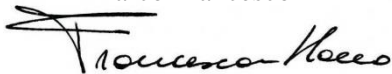
Le responsabilità che investono tali professionisti sono poi, come detto, sia di natura civile che penale ed è per tale motivo che risulta indispensabile condividere in maniera ampia e generale con chi li rappresenta ogni misura proposta ed adottata a loro carico, tenuto anche conto che la natura di Ente Pubblico dei nostri Ordini ci qualifica come soggetti istituzionalmente riconosciuti e non di mera rappresentanza categoriale, visto poi che sarà loro compito darne corso.

A questo si aggiunga poi che nelle varie province del Piemonte ci siano fitte interlocuzioni tra gli Ordini, le categorie datoriali e gli Organi Ispettivi per cercare di fornire risposte chiare ed omogenee alle varie zone grigie e domande irrisolte cui Professionisti, Datori di Lavoro e Ispettori devono dare quotidianamente risposta in questa fase. Anche su questo, riprendendo la nostra del 23.04.2020, Vi chiediamo di creare, per tramite dei vostri Uffici, un tavolo di confronto di modo da concertare e coordinare, all'interno dei protocolli nazionali già presenti, delle linee guida regionali che definiscano e chiariscano in maniera omogenea i dubbi e le interpretazioni.

Certi pertanto di un gentile riscontro, a nome di tutti gli Ordini degli Ingegneri del Piemonte, porgiamo i nostri più cordiali saluti

Il Segretario

Marco Francescon



Il Coordinatore

Sergio Sordo

